

VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' TECNICA NEI CANTIERI EDILI (SINTESI ED INDICAZIONI)

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, così detto testo unico sulla sicurezza, ha chiarito inequivocabilmente alcuni aspetti relativi ai rapporti tra il committente dell'opera, le imprese affidatarie e le catene di subappalto da esse generate.

Una delle criticità sorte in seno al pregresso D.Lgs.494/94, ora abrogato, era relativa alla responsabilità del controllo sui subappalti che, nella pratica comune, ricadeva di frequente sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori, generando un mancato controllo dei flussi in ingresso e in uscita delle ditte e dei lavoratori autonomi. Tale problema è, ora, parzialmente risolto in quanto il nuovo testo normativo responsabilizza tutti i soggetti titolari di un rapporto di appalto a cominciare dal committente/responsabile dei lavori fino all'ultima azienda presente in cantiere, che si avvale per i suoi lavori da singoli artigiani.

Preme in questa fase rilevare la definizione d'impresa affidataria introdotta, ex novo, dal Titolo IV : *“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”*.

Il precedente D.Lgs.494/94 all'art.3 comma 8 definiva come soggetto responsabile della verifica dell'idoneità tecnica delle ditte presenti in cantiere, il committente o il responsabile dei lavori che era punito, in caso di mancata verifica, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 € a 2582€ (in caso di ottemperanza alla prescrizione, la pena si tramutava in sanzione amministrativa di 645€).

La verifica dell'idoneità tecnica dei soggetti presenti in cantiere si differenzia, com'è logico, a seconda che si tratti d'impresa edile con dipendenti o lavoratori autonomi.

Per l'idoneità tecnica delle imprese, il soggetto titolare del contratto di appalto (Committente, responsabile dei lavori o imprese affidatarie) dovrà verificare l'esistenza e la congruità della seguente documentazione¹:

- a) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5.
- c) conformità alle disposizioni del D.Lgs.81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nominativo dell'RSPP, degli addetti antincendio, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle figure summenzionate e dei lavoratori prevista dal D.Lgs.81/08²

¹ Allegato XVII del D.Lgs.81/08

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria.

i) DURC di cui al D.M. 24 ottobre 2007³

j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs.81/08

Per i lavoratori autonomi, l'idoneità tecnica va verificata con la seguente documentazione:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) conformità alle disposizioni del D.Lgs.81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisorie

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo⁴

e) DURC di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007⁵

Gli obblighi di verifica, per quanto riguarda il committente o il responsabile dei lavori, derivano dall'art. 90 comma 9, mentre quelli delle ditte affidatarie dall'art. 97 comma 2 coordinato e disposto con l'art. 26 del medesimo decreto.

In sostanza, il committente o il responsabile dei lavori, ha l'obbligo di verificare le imprese affidatarie; mentre ogni impresa, a sua volta, dovrà controllare i subappalti da lei stipulati.

Si sottolinea inoltre la possibilità, in caso di lavori privati, di poter autocertificare tutti i requisiti precedentemente elencati, ad esclusione del DURC e dell'iscrizione alla camera di commercio, industrie ed artigianato.

Successiva novità in merito agli obblighi di trasmissione, riguarda i piani operativi di sicurezza delle ditte presenti sul cantiere. Prima del testo unico era obbligatorio che ogni impresa esecutrice trasmettesse il proprio piano operativo di sicurezza direttamente al coordinatore per l'esecuzione; ora, la responsabilità della trasmissione al coordinatore⁶ del POS delle imprese in subappalto, ricade sulle imprese affidatarie dei lavori. La trasmissione deve essere preceduta da una verifica di congruenza tra il POS dell'impresa affidataria rispetto a quelli delle ditte in subappalto.

Le sanzioni per la mancata verifica dell'idoneità tecnica da parte del committente è punita con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.250€ a 5.000€ (in caso di ottemperanza alla prescrizione, la pena si tramuta in sanzione amministrativa di 1250€), mentre per quanto riguarda l'impresa affidataria la stessa violazione è punita con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500€ a

² Particolare importanza rivestono i corsi per ponteggiatori previsti dall'art.136 comma 7 del D.Lgs.81/08, che devono avere le caratteristiche previste dall'allegato XXI.

³ La mancanza del DURC provoca la sospensione del permesso di costruire, sospensione già introdotta dall'art. 20 del D.Lgs.251/04

⁴ L'art.21 del D.Lgs.81/08 specifica che i lavoratori autonomi hanno facoltà, e quindi non l'obbligo di beneficiare della sorveglianza sanitaria

⁵ Anche per i lavoratori autonomi va richiesto il DURC ad attestazione della regolarità contributiva

⁶ Art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/08

6.000€ (in caso di ottemperanza alla prescrizione, la pena si tramuta in sanzione amministrativa di 1500€). Si evidenzia così una disparità di trattamento tra committente e impresa affidataria rispetto alla medesima violazione.